

## **COMUNE DI VENEZIA**

### **AREA COESIONE SOCIALE**

Appalto del Servizio "*Non Una, Non Uno di Meno*" - Progetto per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (RSC) - Ambito Territoriale Sociale Ven\_12

**CUP F71H24000130001**

### **CAPITOLATO**

### **TECNICO E PRESTAZIONALE**

Responsabile del progetto  
dott.ssa Rosanna Rosada

## ART. 1 - ELEMENTI GENERALI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio "*Non Una, Non Uno di Meno*" - Progetto per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (RSC) - Ambito Territoriale Sociale Ven\_12, così come descritto all'art. 5 del presente Capitolato.

L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Anche ai fini dell'art. 3, co. 5, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito il **CUP F71H24000130001**.

## ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti per l'appaltatore tutte le leggi e le norme vigenti pertinenti con il presente appalto e, in particolare:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022 che approva il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia - a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. (nel prosieguo anche "Codice privacy");

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, nel prosieguo anche "GDPR");
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva adottato con D.P.R. 25 gennaio 2022;
- la raccomandazione del Consiglio dell'UE del 12 marzo 2021 (2021/C 93/1), orientamento della attuale Strategia Nazionale di uguaglianza inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030;
- la Strategia nazionale di uguaglianza inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021 – 2030, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 23 maggio 2022;
- le Conclusioni del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"; Sull'inclusione dei Rom, approvate a Lussemburgo, l'8 giugno 2009 - ed in particolare i c.d. "Dieci principi di base comuni sull'inclusione dei Rom";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989;
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- il Piano di attuazione nazionale della Garanzia Infanzia (raccomandazione del Consiglio europeo del 14 giugno 2021 istitutiva della Garanzia europea per l'infanzia) sottoposto alla Commissione europea nel marzo 2022.

o

### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

L'arco temporale di riferimento dell'appalto è costituito da 31 mensilità.

L'appalto decorre dal 01 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2027. Il predetto termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara.

La Stazione appaltante si riserva di dare esecuzione al contratto prima della stipula per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione appaltante darà esecuzione al contratto prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 17, co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate dall'art. 120, co. 11, del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

o

#### **ART. 4 – FINALITÀ, OBIETTIVI**

Le finalità generali del Servizio sono:

- ridurre la marginalità estrema e favorire interventi di inclusione sociale e scolastica dei bambini e adolescenti con le loro famiglie, anche appartenenti alle comunità Rom, Sinti;
- promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi, consolidando la rete di collaborazione tra servizi, scuole, terzo settore e associazionismo.

Gli obiettivi generali si declinano in:

- miglioramento dell'inclusione scolastica e del successo formativo dei bambini e dei ragazzi, con particolare attenzione ai Rom e Sinti;
- contrasto alla dispersione scolastica dei bambini e dei ragazzi, con particolare attenzione ai Rom e Sinti;
- contrasto alla povertà educativa e alla marginalità estrema, dei bambini e dei ragazzi, con particolare attenzione ai Rom e Sinti;
- miglioramento dell'accesso ai servizi socio-sanitari dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi Rom e Sinti e delle loro famiglie;
- rinforzo della governance multisettoriale territoriale.

o

## **ART. 5 – TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO**

Il Servizio oggetto dell'affidamento prevede una serie di dispositivi e di interventi articolati e sinergicamente connessi, dedicati complessivamente alla fascia 0-18, ma declinati a seconda dei bisogni emergenti, come di seguito descritto.

### **Modulo "Rete partecipativa e Governance":**

#### **5.1 Azioni di promozione della rete locale**

- La realizzazione del Servizio prevede una strategia di governance composta da momenti di coordinamento tecnico con 15 istituti scolastici e nello specifico con 38 Plessi e gli altri soggetti della rete territoriale, a cui tutti gli Operatori coinvolti sono tenuti a partecipare. Tali attività vengono svolte attraverso una figura di coordinamento specificamente dedicata, come dettagliato all'art. 8;

#### **5.2 Facilitazione famiglie e comunità**

- Attività di accompagnamento alla partecipazione e collaborazione attiva della comunità RSC e delle famiglie con le Istituzioni pubbliche, scuola di ogni ordine e grado in primis e con la rete locale.

#### **5.3 Realizzazione di seminari, supervisione e formazione per la rete territoriale**

- Indicativamente 20 percorsi di formazione ed eventi di sensibilizzazione e/o disseminazione rivolti ai partner di progetto, dirigenti e docenti, operatori dei servizi, operatori del Terzo settore, volontari dell'associazionismo, cittadini attivi;
- Occasioni di confronto e scambio con altre realtà nazionali che implementino progettualità affini.

### **Modulo "Scuola":**

#### **5.4 Attività di relazione con docenti e di supporto nell'orario scolastico**

- Azioni di facilitazione e mediazione tra docenti e famiglia o tra questi e i servizi specialistici, anche condividendo le conoscenze specifiche in merito alla comunità Rom e Sinti locale, ritenute utili per stimolare la conoscenza reciproca e favorire un rapporto di fiducia tra le parti.
- Consulenza educativa ovvero uno spazio di confronto per docenti e operatori sul singolo alunno o sul gruppo classe, al fine di leggere gli emergenti, confrontarsi e definire l'agire educativo e didattico, orientando la progettualità in essere.

Le attività di relazione con i docenti e di supporto nell'orario scolastico prevedono indicativamente il coinvolgimento di 15 istituti scolastici e nello specifico 38 plessi.

## 5.5 Attivazione di laboratori di classe e percorsi di accompagnamento e progetti modulabili

- Percorsi gruppali da realizzare nelle classi o nei plessi di frequenza degli alunni target, in tutti i gradi di scuola diretti a rinforzare, attraverso metodi cooperativi, l'inclusione scolastica;
- Azioni di accompagnamento all'iscrizione scolastica e alla frequenza per le scuole di ogni ordine e grado con bambini e ragazzi e correlata alleanza educativa con le famiglie;
- Orientamento in ambito di formazione-lavoro e correlato accompagnamento a stage/tirocini/percorsi formazione.

Le attività di laboratorio e i percorsi di accompagnamento riguardano indicativamente 88 classi.

### **Modulo "Attività socio educativa ed extra-scolastica":**

## 5.6 Sostegno socio-educativo

- *Laboratori socio-educativi (fascia 3 -18 anni)*

Organizzazione e gestione di percorsi laboratoriali pomeridiani di supporto all'apprendimento e alla socialità per bambini e ragazzi della città, a partire dalla presenza di bambini e ragazzi appartenenti alla comunità RSC.

Si svilupperanno:

- in almeno 8 contesti scolastici, con il partenariato delle scuole target, in continuità con l'orario scolastico. Due operatori con un gruppo di circa 15 alunni RSC e non, provenienti da classi diverse condivideranno il momento del pranzo, dedicheranno poi un tempo al rinforzo delle competenze didattiche e cognitive e il restante allo sviluppo socio-relazionali, attraverso attività ludico-ricreative;
  - nei contesti di quartiere, attraverso gli spazi di comunità e centri di aggregazione, con il tentativo di coprire più quartieri della città nei 5 pomeriggi alla settimana (compresa l'estate). Due operatori per ogni gruppo, coinvolgendo gruppi indicativamente di 15 bambini per fascia d'età, per circa 2 ore da dividersi tra attività di supporto didattico e socio-relazionale.
- *Spazi di comunità e centri di aggregazione (fascia 0-18 anni e famiglie)*

In collaborazione con i partner territoriali, si prevede: la costruzione e l'apertura di spazi per minori e famiglie che diventino punti di riferimento, con apertura pomeridiana per tutto l'anno, sostenendo il protagonismo attivo e la progettazione partecipata tra adulti e ragazzi e favorendo altresì la partecipazione a gruppi territoriali già esistenti ludico-ricreativi, sportivi o di supporto all'apprendimento.

Tali spazi, oltre ad accogliere bambini e ragazzi con attività strutturate per fascia d'età, rappresenteranno un presidio e il luogo in cui le famiglie possono avere un contatto con gli operatori per le questioni che riguardano i figli o per l'orientamento ai servizi (si veda Modulo 5). Si prevede di lavorare in almeno 2 quartieri dell'ATS\_VEN 12.

- *Educativa di strada (fascia 6 – 18 anni)*

A partire dalla mappatura degli emergenti da attenzionare, nei territori frequentati da bambini e ragazzi RSC ovvero in tutti i luoghi informali in cui i ragazzi si incontrano, trascorrono del tempo, crescono e si costruiscono una loro identità, sarà possibile attivare il progetto di educativa di strada. Si prevede di lavorare in almeno 4 quartieri dell'ATS\_VEN 12.

- *Percorsi a domicilio (fascia 0 – 18 anni)*

In specifiche e valutate circostanze, percorsi individuali a domicilio di supporto all'apprendimento e al successo scolastico, sviluppo dell'alleanza educativa con le famiglie e supporto, modeling e/o coaching alla genitorialità fragile.

## 5.7 Trasporto

- Indicativamente n. 20 Gite e uscite gruppali di tipo culturale, sportivo e/o naturalistico nell'arco temporale dell'appalto;
- Acquisto abbonamenti mezzi pubblici (autobus e tram) urbani per la frequenza scolastica dei destinatari target tra gli 11 e i 18 anni d'età.
- Accompagnamenti ad attività scolastiche, sociali e/o specialistiche, eventualmente con noleggio auto e autista, in situazioni particolari e concordate con il Servizio.

Le spese per i trasporti dovranno essere strettamente correlate e necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali, opportunamente documentate e giustificate, in sede di rendicontazione, attraverso idonei giustificativi di spesa, come specificato all'art. 23. La spesa di trasporto non potrà superare il tetto massimo di € 90.000,00.= o.f.i..

## **Modulo "Attività sociale":**

### 5.8 Attività di orientamento

Azioni di accompagnamento della funzione genitoriale ed educativa, costruite in modo trasversale in ambiti quali l'Educazione, l'Istruzione, la Salute e la Comunità/Territorio e a seconda dei bisogni emergenti rilevati. Il tutto declinato in un'ottica informativa, preventiva e/o di cura e organizzato a seconda dell'età dei bambini/ragazzi di cui gli adulti si occupano:

- Percorsi di orientamento verso i servizi socio-sanitari, il sistema scolastico e le offerte del territorio;

- Consulenza individuale e/o gruppale alle famiglie su tema specifico inerente la crescita di bambini e ragazzi e/o il rapporto genitori – figli;
- Facilitazione e mediazione della relazione scuola-famiglia-servizi del territorio, anche sanitari e/o specialistici;
- Gruppi di parola per genitori;
- Family/parent coaching;
- Potenziamento delle reti di supporto;
- Incontri con un esperto, individuato a seconda dei temi emergenti;
- Laboratori cooperativi per genitori o per genitori – figli a tema, con gli stessi principi, metodologie e obiettivi individuati nel paragrafo precedente;
- Supporto individuale alla genitorialità fragile;
- Lavoro di rete o costruzione di rete attorno alle famiglie RSC;
- Azioni di accompagnamento all'iscrizione scolastica e alla frequenza per le scuole di ogni ordine e grado con bambini e ragazzi e correlata alleanza educativa con le famiglie;
- Orientamento in ambito di formazione-lavoro e correlato accompagnamento a stage/tirocini/percorsi formazione.

### **5.9 Attività di sostegno per le famiglie nei contesti abitativi**

Interventi a domicilio o in contesto consono dedicati al contempo ai bambini e/o ragazzi RSC e agli adulti presenti con funzione educativa e genitoriale. L'intervento, attivato in specifiche e valutate circostanze, prevede un minimo di due ore la settimana e viene effettuato nel corso di tutto l'anno scolastico o per un periodo concordato con la famiglia e la scuola. A seconda delle esigenze rilevate, potrà riguardare: recupero delle competenze scolastiche di base, rinforzo delle competenze genitoriali, mediazione tra famiglia e scuola, aggancio della famiglia ai Servizi del territorio, attività di socializzazione in piccoli gruppi.

### **5.10 Laboratori e attività estive**

Attività e laboratori estivi da realizzarsi nel contesto scolastico e/o in altri contesti territoriali, al fine di mantenere i contatti con le famiglie e rinsaldare o costruire rapporti di fiducia e riconoscimento reciproci, utili al monitoraggio del rientro a scuola e al prosieguo delle attività autunnali, quali:

- laboratori creativi e cooperativi all'interno degli spazi scolastici di tutti gli ordini di scuola; avranno cadenza settimanale in orario mattutino o pomeridiano e potranno prevedere scrittura creativa, musicali, didattici-creativi, teatro, falegnameria, ecc;
- supporto extra scolastico nei contesti scolastici o del territorio;
- educativa di strada;

- gite e uscite nel territorio gruppali, ad es. di tipo naturalistico, culturale, sportivo, ecc.

### **Modulo "Materiali e produzione digitale"**

L'aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione materiali utili alla realizzazione delle diverse attività ludico – ricreative, culturali, didattiche, di socializzazione correlate alle attività di progetto e a produrre materiale informativo e documentale anche digitale.

Inoltre, in circostanze valutate e particolari l'aggiudicatario, in accordo con l'Amministrazione potrà sostenere spese relative all'ingresso in strutture ricreative, sportive e culturali, etc..

La spesa per l'acquisto di tali materiali non potrà superare il tetto massimo di € 35.000,00.= o.f.i. e dovrà essere rendicontata come indicato all'art. 23 del presente Capitolato.

La quantificazione complessiva degli interventi, comprensiva dei limiti di spesa di progetto per modulo, è rappresentata nella tabella seguente; l'Amministrazione si riserva la possibilità di rimodulare le ore per modulo e/o attività in relazione ad eventuali esigenze progettuali che dovessero emergere in corso di appalto, fermo restando l'ammontare complessivo delle ore in appalto.

Modulo/Attività	Quantità (ORE)	Importo massimo €	Tipologia professionale
<b>MODULO RETE PARTECIPATIVA E GOVERNANCE</b>			
5.1. Azioni di promozione della rete locale	4.800		Personale in possesso di qualifica di Educatore professionale post diploma di maturità o laurea in Scienze dell'Educazione/Scienze della Formazione/Pedagogia/Psicologia
5.2. Facilitazione famiglie e comunità	2.160		Personale in possesso di idonei titoli professionali abilitanti all'esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore o in possesso di titoli di studio analoghi
5.3. Realizzazione di seminari, supervisione e formazione per la rete territoriale	264		Psicologo/Psicoterapeuta, con dimostrata competenza nella materia, per la realizzazione della supervisione dello staff di progetto; formatori con competenza specifica in base alle tematiche progettuali
<b>TOT MODULO RETE PARTECIPATIVA E GOVERNANCE</b>	<b>7.224</b>	limite di spesa € 241.720,80 iva inclusa	
<b>MODULO SCUOLA</b>			
5.4. Attività di relazione con docenti e di supporto nell'orario scolastico	10.800		Personale in possesso di idonei titoli professionali abilitanti all'esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore o in possesso di titoli di studio analoghi
5.5. Attivazione di laboratori di classe e percorsi di accompagnamento e progetti modulabili	1.080		Personale in possesso di idonei titoli professionali abilitanti all'esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore o in possesso di titoli di studio analoghi
<b>TOT MODULO SCUOLA</b>	<b>11.880</b>	limite di spesa € 372.438,00 iva inclusa	
<b>MODULO ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA EXTRA SCOLASTICA</b>			
5.6. Sostegno socio-educativo	17.280		Personale in possesso di idonei titoli professionali abilitanti all'esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore o in possesso di titoli di studio analoghi
5.7. Trasporto		limite di spesa € 90.000 iva inclusa	
<b>TOT MODULO ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA EXTRA SCOLASTICA</b>	<b>17.280</b>	limite di spesa € 631.728,00 iva inclusa	
<b>MODULO ATTIVITÀ SOCIALE</b>			
5.8. Attività di orientamento	14.400		Personale in possesso di idonei titoli professionali abilitanti all'esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore o in possesso di titoli di studio analoghi
5.9. Attività di sostegno per le famiglie nei contesti abitativi	480		Personale in possesso di idonei titoli professionali abilitanti all'esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore o in possesso di titoli di studio analoghi
5.10. Laboratori e attività estive	1.080		Personale in possesso di idonei titoli professionali abilitanti all'esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore o in possesso di titoli di studio analoghi
<b>TOT MODULO ATTIVITÀ SOCIALE</b>	<b>15.960</b>	limite di spesa € 500.346,00 iva inclusa	
<b>MODULO MATERIALI E PRODUZIONE DIGITALE</b>		limite di spesa € 35.000 iva inclusa	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>52.344</b>		

o

## ART. 6 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

**Destinatari diretti** delle attività saranno principalmente bambine, bambini e adolescenti Rom e Sinti tra i 3 e i 18 anni, residenti, domiciliati o comunque presenti sul territorio, cit. L. R. n. 9 del 4 aprile 2024, per non meno di 170 alunni

target RSC e le loro famiglie; tutte/i le/i bambine/i e gli adolescenti non RSC iscritti nelle classi e scuole coinvolte nelle attività socioeducative di inclusione. Destinatari degli interventi saranno anche i piccoli 0 – 3 anni, attraverso attività di sensibilizzazione rivolte ai servizi nido e ai genitori.

Il progetto prevede il coinvolgimento di 15 Istituti scolastici, indicativamente 9 plessi dell'Infanzia, 23 plessi primaria, 10 plessi di secondaria di I° e 5 plessi di secondaria di II°.

**Destinatari indiretti** del progetto saranno, inoltre, i servizi sociali, le scuole, gli operatori pubblici e privati e del terzo settore che collaborano alla presa in carico ed accompagnamento sociale e più in generale della rete locale per l'inclusione.

o

## **ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO**

Per il raggiungimento degli obiettivi del servizio si prevede la costituzione di una un'equipe stabile in grado di garantire tuttavia flessibilità oraria in relazione all'attuazione delle attività di progetto. L'aggiudicatario deve fornire, le prestazioni con personale in possesso di idonei titoli professionali abilitanti all'esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore o in possesso di titoli di studio analoghi. Il personale deve essere in possesso di adeguata esperienza in campo sociale, preferibilmente con i minori Rom e Sinti.

Potrà essere prevista la presenza di figure di mediatori culturali adeguatamente formati per lo svolgimento di funzioni sociali ed educative da affiancare allo staff di progetto, previo accordo con la Stazione Appaltante, nell'ambito della quantificazione oraria presentata nell'art. 6.

Viene richiesta inoltre la presenza di uno Psicologo/Psicoterapeuta, con dimostrata competenza nella materia, per la realizzazione della supervisione dello staff di progetto e la presenza di formatori con competenza specifica in base alle esigenze progettuali

L'eventuale utilizzo, da parte della Ditta aggiudicataria, di personale sprovvisto del titolo richiesto dovrà essere adeguatamente motivato e concordato d'intesa con il Servizio istituzionalmente competente.

Il possesso dei titoli e requisiti professionali di cui al paragrafo precedente deve risultare da idonea documentazione (*curriculum vitae* in formato europeo Europass, datato e firmato), resa mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, da prodursi unitamente al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo di affidamento.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, ovvero il CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o tutele equivalenti. In proposito i concorrenti dovranno indicare, in sede di gara, la tipologia di CCNL applicato per il proprio personale.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. In particolare, il personale dell'aggiudicatario deve mantenere il segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. n. 2016/679/UE.

Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel Servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i relativi *curricula*.

L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza e dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'aggiudicatario, darà disposizioni all'aggiudicatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attività deve essere in ogni caso comunicato dall'aggiudicatario prima dell'avvio dell'appalto.

Il personale dell'aggiudicatario, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

o

## ART. 8- COORDINAMENTO

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare un coordinatore quale interlocutore unico del Comune di Venezia, in possesso di qualifica di Educatore professionale post diploma di maturità o laurea in Scienze dell'Educazione/Scienze della Formazione/Pedagogia/Psicologia; con esperienza professionale di coordinamento di progetti territoriali, da comprovarsi tramite *curriculum vitae* da allegarsi al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

Il coordinatore, in particolare, ha i seguenti compiti:

- tenere i rapporti con l'ente appaltatore;
- gestire i rapporti con tutti i partner strategici del progetto, siano essi nazionali o locali, dalle scuole agli interlocutori privilegiati del territorio;
- attuare azioni supportive allo staff di progetto, organizzando incontri di coordinamento operativo e attivando percorsi di supervisione all'équipe;
- essere parte attiva della *governance* progettuale, in sinergia con il referente comunale del Progetto;
- garantire la funzionalità, l'adattabilità, l'immediatezza e la continuità degli interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse;
- compilare e inviare a mezzo pec trimestralmente, previo raccordo con il Servizio Infanzia e Adolescenza, le relazioni tecniche, prodromiche all'emissione delle fatture oltre che necessarie a valutare lo stato di avanzamento del progetto, su format predisposto dal Servizio, secondo le modalità rendicontative richieste dal Finanziamento che accompagneranno le fatture trimestrali.

Tali relazioni verranno predisposte secondo il modello indicato dal Servizio Infanzia e Adolescenza in fase esecutiva, nel rispetto delle linee guida Fondo Sociale Europeo, programmazione 2021-2027, "PN Inclusion e lotta alla Povertà", Priorità 2 FSE+ "Child Guarantee" triennialità 2024 - 2026 - Progetto per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti.

Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il RUP e con il DEC, e deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'aggiudicatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

o

## **ART. 9 – SEDI E DOTAZIONI STRUMENTALI**

L'aggiudicatario è tenuto ad individuare e mettere a disposizione sedi idonee per lo svolgimento delle attività, indicate all'art. 5, oggetto d'appalto, vicino ai contesti di vita e di abituale frequenza dei bambini e ragazzi destinatari target.

L'individuazione delle sedi, tanto quanto l'implementazione del progetto stesso, deve sempre prevedere il coinvolgimento attivo dei soggetti partner del territorio.

L'aggiudicatario dovrà dotare il proprio personale di cellulare di servizio e relativa utenza abilitata sia a ricevere le telefonate che ad effettuarle.

Dovrà essere inoltre resa disponibile, almeno per il coordinatore, la possibilità di utilizzo di pc.

o

## **ART. 10 – DNSH**

1. L'appaltatore si impegna ad assicurare il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (c.d. "Do No Significant Harm") (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

2. Nello specifico l'azione di cui al presente appalto è stata giudicata compatibile con il principio DNSH "non nuocere in modo significativo", in quanto per loro stessa natura non si prevede che abbia un impatto ambientale negativo significativo, né che implichi attività che arrecano un danno significati agli obiettivi ambientali (come definito al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).

3. I concorrenti si impegnano, in sede di gara, a formulare il proprio Progetto tecnico nel rispetto del Principio DNSH di cui al co. 1, e dovranno rilasciare specifica attestazione contenuta nel Progetto tecnico stesso confermando che le

azioni previste sono considerate conformi al DNSH per l'obiettivo considerato in quanto data la loro natura prevalente, considerati gli effetti diretti e indiretti lungo il loro ciclo di vita, hanno un impatto prevedibile nullo o irrilevante sull'obiettivo ambientale.

o

## **ART. 11 – SUBAPPALTO**

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Non può essere, tuttavia, affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni, poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che tratta di attività rivolte ad una utenza indeterminata e anche debole, che richiede uno stretto controllo e coordinamento e in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, si specifica che le prestazioni oggetto di subappalto in ogni caso non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

o

## **ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione

appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Ai fini dell'opponibilità della cessione alla Stazione Appaltante è necessario il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato II.14 (art. 6) al D.lgs. 36/2023.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

L'Amministrazione comunale potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

o

### **ART. 13 - ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo dell'articolo 125 del D.Lgs 36/2023, è prevista in favore dell'appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo calcolato sul valore contrattuale delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativamente a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. Ai fini del decorso del suddetto termine di quindici giorni si considera l'eventuale avvio d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo del citato art. 125, co. 1.

L'anticipazione è recuperata gradualmente mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento. L'importo da trattenere è calcolato applicando la medesima percentuale dell'anticipazione.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
- b) l'importo garantito deve essere pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;

c) l'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante;

d) la garanzia prestata deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.3".

o

#### **ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA**

All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, è richiesta la presentazione di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura degli oneri correlati al mancato od inesatto adempimento da parte dell'appaltatore del contratto.

In caso di garanzia definitiva presentata sotto forma di garanzia fideiussoria essa deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.2".

La garanzia ha durata temporale pari alla durata del contratto ed è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in fase di esecuzione del contratto sia stata escussa parzialmente o totalmente.

o

#### **ART. 15 – REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Il RUP conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria

tiene conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI, senza tabacchi) come pubblicata dall'ISTAT, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie e le risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuto.

Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate nel limite del 80% della stessa variazione e sono al netto delle revisioni già precedentemente accordate.

o

## **ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE**

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto e il rispetto della normativa vigente.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del progetto per il tramite di propri incaricati, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti.

La Stazione appaltante individua il Direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023, con i compiti declinati dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

o

## **ART. 17 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 121 co. 1 del D.Lgs 36/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs n. 36/2023, il

RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione del servizio ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

o

### **ART. 18 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto all'avvio dell'appalto come definito all'art. 3, viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

L'importo complessivo delle penali di cui al precedente comma 1 non può superare complessivamente il 10% dell'importo dell'appalto. Resta salvo il risarcimento del maggior danno da comprovarsi da parte dell'Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamento concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal competente ufficio comunale. L'aggiudicatario è inoltre tenuto a eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In caso di singole inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica, o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 1.000,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato. Inoltre, sono fatte salve eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le manchevolezze o negligenze imputabili all'Appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, risoluzione del contratto, sono:

- a) per ogni rilevazione di **intervento** a scuola, a domicilio e/o nel territorio **preventivato, ma non realizzato**, per mera responsabilità dell'aggiudicatario, verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di: € 500,00;
- b) per il **mancato raggiungimento degli indicatori di cui all'art. 6** pari a 15 Istituti scolastici, nonché 170 alunni target coinvolti, per propria effettiva responsabilità e non per ridefinizione ufficiale dei target da parte dell'ATS\_VEN12, verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di: € 1.000,00;
- c) per ogni **inadempimento correlato all'attività di rendicontazione** di cui all'art. 23, ovvero qualora la documentazione di rendicontazione non venga consegnata nei termini stabiliti o risulti incompleta o imprecisa, verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di: € 1.000,00.

In caso di recidiva, la penalità comminata all'Impresa aggiudicataria potrà essere raddoppiata rispetto alla precedente, a discrezione del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

Il Comune di Venezia procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

o

## **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE IN DANNO**

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 co. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Costituiscono causa di risoluzione del Contratto - e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 122, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 -, i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP/DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 18;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non

trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione in danno come segue:

- affidando i servizi di completamento, tenendo conto della differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto e l'ammontare lordo dei servizi utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa ponendo a base di una nuova gara gli stessi interventi;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - tutti gli eventuali ulteriori maggiori costi relativi alla nuova procedura di gara/affidamento;
  - tutti gli oneri per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, compresi i danni occorsi in conseguenza della mancata tempestiva ultimazione del Progetto.

o

## **ART. 20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dicui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG** e il **CUP**.

o

## **ART. 21 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ**

L'aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dal Fondo Sociale Europeo, programmazione 2021-2027, "PN Inclusion e lotta alla Povertà", Priorità 2 FSE+ "Child Guarantee" - Progetto per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti:

- fornendo, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sugli eventuali siti dei social media utilizzati una breve descrizione del servizio erogato nell'ambito del presente appalto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione destinati al pubblico, ai partecipanti o all'utenza;
- esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico, ove possibile, almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3, recante informazioni sui servizi erogati che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Nel caso di realizzazione di materiali per la comunicazione quali prodotti editoriali (flyer, locandine, manifesti, gadget, pubblicazioni, atti di convegni, etc.), digitali (applicazioni, piattaforme, portali) e multimediali (spot radio/video, grafiche animate) è prevista l'apposizione della stringa di loghi istituzionali. La stringa loghi e il formato fac-simile di poster A3 saranno trasmessi a seguito di aggiudicazione.

o

## ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A compenso degli oneri assunti dall'appaltatore, spetta un corrispettivo trimestrale calcolato sulla base delle attività svolte, con le seguenti specificazioni.

In relazione alle attività di cui all'art. 5 punto 5.7 "**Trasporti**" la ditta dovrà presentare una fattura separata con indicazione distinta delle spese sostenute per le diverse tipologie di spesa (biglietti\abbonamenti; accompagnamenti casa\scuola o verso altre strutture del territorio; gite). Come indicato all'art. 5 la spesa per questa attività non potrà superare **€ 90.000,00.= o.f.i**

In relazione alle attività di cui all'art. 5 **Modulo "Materiali e produzione digitale"**, la ditta dovrà presentare una fattura separata. Come indicato all'art. 5 la spesa per questa attività non potrà superare **€ 35.000,00= o.f.i**

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche trimestrali entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 23 , e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- Fondo Sociale Europeo, programmazione 2021-2027, "PN Inclusion e lotta alla Povertà", Priorità 2 FSE+ "Child Guarantee" - Progetto per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti;
- **CUP F71H24000130001**;
- **CIG**;
- Codice univoco di riferimento UFWX64;
- intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 – Venezia;
- Codice Fiscale 00339370272;
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce e riferimento alla Determina di aggiudicazione;
- numero fattura;
- data di fatturazione;

- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge e con indicazione della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art.11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023 distinta);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 19 del presente Capitolato).

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art. 18.

E' da applicarsi la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente al Servizio di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al precedente comma 3.

o

## ART. 23 - RENDICONTAZIONE

L'appaltatore è tenuto a fornire trimestralmente, entro 20 giorni dalla conclusione del trimestre, una relazione accompagnatoria a ciascuna fattura che documenti l'attestazione delle attività e delle ore svolte da redarre esclusivamente secondo il modello rendicontativo che verrà predisposto dal Servizio Infanzia e Adolescenza in fase esecutiva e su piattaforma in uso al Comune di Venezia.

In relazione alle attività di cui all'art. 5 punto 5.7 "**Trasporti**", le spese relative ad abbonamenti e/o biglietti e le spese per noleggi specificatamente dedicati al progetto dovranno venire rendicontate sulla base dei costi reali effettivamente sostenuti con presentazione delle pezze giustificative (fatture, ricevute fiscali, biglietti, ecc.) e l'indicazione di chi ha usufruito del servizio; le spese per l'utilizzo di mezzi propri dovranno essere rendicontate sulla base del kilometraggio percorso alle tariffe Aci vigenti, come segue:

- presentazione di una distinta con indicazione di chi ha usufruito del servizio di accompagnamento, la data di effettuazione del viaggio, i dettagli del veicolo utilizzato, le percorrenze effettuate e i costi applicati in base alle tabelle ACI;

- eventuali report di viaggio, dichiarazioni di percorsi effettuati, e ogni altra documentazione ritenuta utile.

In nessun caso l'importo riconosciuto potrà eccedere i costi massimi previsti dalle tabelle ACI.

In relazione alle attività di cui all'art. 5 **Modulo "Materiali e produzione digitale"** la ditta dovrà presentare l'elenco dei materiali forniti e/o prodotti.

La rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa a mezzo pec dal legale rappresentante.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano.

L'ultima rendicontazione dovrà pervenire tassativamente entro il 15/11/2027, fatte salve eventuali proroghe dei termini di progetto.

Il mancato rispetto degli obblighi rendicontativi di cui al presente articolo, che corrispondono ad obblighi contrattuali specifici in capo all'appaltatore, comporta l'applicazione delle penali da inadempimento di cui all'art. 18 e può comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 19.

o

## **ART. 24 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere noto ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita

piattaforma del Comune di Venezia (accessibile al sito <https://whistleblowing.comune.venezia.it/>).

o

## **ART. 25 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R N. 62 DEL 16/4/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA**

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di Comportamento interno" del Comune di Venezia.

A tal fine l'Amministrazione comunale trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

o

## **ART. 26 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008**

L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

Trattandosi di appalto che verrà svolto presso sedi ove non operano lavoratori del Comune di Venezia non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all' art. 26 D. Lgs. 81/2008 .

Restano in capo al datore di lavoro dell'appaltatore gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e al D.M. 10.3.1998 in materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori .

o

### **Art. 27 - PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA**

L'aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell'art. 57, co. 1 del D.Lgs n. 36/2023, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto della normativa di riferimento.

Le Ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta, ai sensi dell'art. 102 co. 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, le modalità con le quali danno concreta applicazione agli impegni assunti, ai sensi del comma 1.

o

### **ART. 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'aggiudicatario è tenuto a comportamenti improntati a previdenza e cautela per evitare il verificarsi di danni a persone, animali o cose sia nell'espletamento dell'appalto, sia conseguentemente a esso.

È fatto obbligo, parimenti, all'aggiudicatario di stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del Contratto, polizza di RCT e RCO avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del rischio" il medesimo oggetto del contratto, con massimali per sinistro adeguati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui ai punti che precedono. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il presente contratto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata del contratto stesso.

L'aggiudicatario dovrà predisporre le necessarie coperture assicurative, almeno pari ai massimali minimi di legge, per l'utilizzo di eventuali propri automezzi.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'avvio delle prestazioni e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Rimane inteso che la Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

o

## **ART. 29 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dello stesso.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal citato co.6 dell'art.11.

o

### **ART. 30 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE**

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

o

### **ART. 31 - RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI**

L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

Il Responsabile esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto

nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

Il Responsabile esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR, il Responsabile è tenuto a:

- a.** effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;
- b.** tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
  - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
  - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
  - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;
- c.** organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;
- d.** non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
- e.** garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
- f.** tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

- a.** implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).

2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato ( ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

**b.** mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

**c.** far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

**d.** verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

**e.** procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

- f.** assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;
- g.** assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;
- h.** procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- i.** predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali "Data breach", la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- l.** astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- m.** avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec:
- [coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it](mailto:coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it) e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- n.** avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: [coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it](mailto:coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it) per concordare congiuntamente il riscontro;
- o.** predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- p.** mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
- c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

o

## **ART. 32 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

o

### **ART. 33 - CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

o

### **ART. 34 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

o o o